



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata societaria

Nel ricorso proposto da

A
B

ATTORE/I

e

C
D
E
F
G

CONVENUTO/I

UNIFID SRL

INTERVENUTA

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rileva che i ricorrenti **B** e **A** chiedono un sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti di **C** attualmente in concordato preventivo, e dei Sig.ri **F**, **D**, **E** e **G** prospettando l'esistenza di una società di fatto tra i predetti soggetti e la responsabilità degli stessi per la mancata realizzazione completa della lottizzazione di un terreno e, in particolare, di una loro proprietà ad esso adiacente ricompresa nella lottizzazione.



Rileva il Tribunale che nessuna prova sussiste, quantomeno sotto il profilo del "fumus boni iuris" dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e della conseguente responsabilità del mancato completamento della lottizzazione anche in capo ai Sig. ri **F, D, E e G.**

L'esistenza di una società di fatto non può desumersi dai dati indicati dagli attori/ricorrenti consistenti:

1) nel sostegno finanziario dato da **F, D, E e G** all'atto di cessione delle quote di **I** a **L**; i predetti erano, infatti, gli originari promissari acquirenti delle quote sociali e, come tali, senza opposizione di **B e A**, hanno intestato le quote sociali oggetto di promessa di vendita ad un nuovo soggetto giuridico (**L**), accettato dai venditori, con la conseguenza che non ha più rilevanza, quantomeno in questa sede, la circostanza che la promessa di cessione non contenesse una clausola "per persona da nominare e che non costituisce prova della ipotizzata società di fatto la riconducibilità di **L** agli originari promittenti acquirenti;

2) nella affermata assunzione da parte di **F, D, E e G** del ruolo di amministratori di fatto in **C** in particolare "dirigendo" l'attività dell'amministratore di diritto **M**: si rileva infatti che nessuna prova, neppure sotto il profilo del "fumus", viene addotta a sostegno della mera affermazione di tale ruolo dirigenziale, assunto, secondo i ricorrenti dopo l'acquisto, da parte di in **C** non più delle quote societarie, ma dei terreni di proprietà di **I** (nel frattempo fusa in **L**), né potendo desumersi solamente dal tipo di attività svolta da tutti i convenuti l'esistenza di una società di fatto, mancando invece evidenza degli altri elementi indiziari allegati, in particolare la sede comune delle attività (le società facenti capo a **F, D, E e G** hanno sedi legali diverse da **C**, come risulta dalle visure camerali allegate all'atto di citazione sub 1, 2 e 3), mentre lo svolgimento in comune di attività e la commistione di patrimoni personali restano mere affermazioni dei ricorrenti;

3) nel sostegno dato dai Sig.ri **F, D, E e G** in proprio e, tranne il **E**, anche quali soci **N**, al concordato preventivo di **C**, rilevandosi che la predetta società e quella e facente capo al **E** ne sono soci (cfr. le visure camerali allegate sub n. 1, 2 e 3 all'atto di citazione).

Quanto alla responsabilità di **C**, non è contestato che il ritardo nella lottizzazione è derivato anche da un contenzioso ereditario facente capo ai venditori, il cui esito che ha privato parte acquirente di una parte dell'area da lottizzare, assegnato in sede giudiziale ad un coerede, circostanza di per sé sufficiente ad escludere quantomeno sotto il profilo del "fumus" la responsabilità della società, a prescindere



dall'ammissibilità dell'istanza essendo il sequestro conservativo atto prodromico dell'esecuzione.

Manca, comunque, anche il "periculum in mora", essendo stato addotto dai ricorrenti solo lo stato di abbandono dei lavori, peraltro perdurante da quasi dieci anni.

Si rigetta, pertanto, l'istanza.

Rigetta l'istanza proposta ex art. 671 c.p.c. da ^{P.Q.M.} **B** e **A** contro **C** in concordato preventivo, nonché di **E** e **G** e dei Sig.ri **F**, **D**,

Venezia, 25/05/2016

Il Giudice

Dr. Manuela Farini

